

Statuto dell'AGIFAR Modena

Denominazione, sede e scopi

Art. 1 L'Associazione Giovani Farmacisti Modenesi, detta anche, più semplicemente, AGIFAR MODENA ha sede legale in Modena, via Schiocchi 42.

Art. 2 L'Agifar Modena si costituisce non a fine di lucro, ma per migliorare la preparazione culturale e professionale del giovane laureato e dello studente in Farmacia e in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, e per unire i soci a livello provinciale, regionale e nazionale.

Proprio a tal fine, essa si prefigge di:

- integrare, attraverso l'organizzazione e/o la partecipazione a corsi, congressi e seminari, la preparazione dei soci in tutti gli aspetti utili ad una corretta e completa formazione professionale;
- unire i soci nello spirito di amicizia, collaborazione e reciproca comprensione;
- stabilire rapporti con le organizzazioni dei farmacisti e sviluppare, ove necessario, anche funzione propositiva nei loro confronti;
- promuovere iniziative atte a sviluppare la crescita culturale dei farmacisti;
- favorire tra i soci una conoscenza più approfondita dei problemi della categoria;
- divulgare con tutti i mezzi idonei gli scopi e le idee dell'Associazione;
- promuovere iniziative sportive, turistiche e ricreative anche in collaborazione con le altre associazioni di categoria;
- instaurare e favorire relazioni di collaborazione con le Associazioni giovanili italiane e straniere di categoria;
- iscrivere l'Agifar di Modena alla Federazione Nazionale Associazioni Giovani Farmacisti;
- promuovere l'integrazione dello studio universitario con esperienze dirette nell'ambiente farmaceutico.

E' escluso l'esercizio di qualsiasi fine di lucro.

Degli Associati e delle Modalità di Ammissione

Art. 3 Possono associarsi all'Agifar di Modena tutti i dottori in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche laureati in Italia o all'estero che non abbiano compiuto il 38°mo anno di età e tutti gli studenti iscritti al 4° e 5° anno dei corsi di laurea in Farmacia o C.T.F., purché il numero totale degli studenti già iscritti all'Agifar Modena non superi il 30% degli iscritti totali.

Art. 4 La domanda d'iscrizione sarà redatta per iscritto dall'interessato ed indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Agifar Modena e dovrà essere corredata da certificato d'iscrizione all'Albo dei Farmacisti rilasciato in carta libera o, per gli studenti iscritti al 4° e 5° anno dei corsi di laurea in Farmacia o C.T.F., da certificato d'iscrizione agli anni suddetti. Si ritiene valida anche la fotocopia dei suddetti documenti. Il Consiglio ha facoltà di respingere la domanda ove non siano rispettati i requisiti formali di ammissione. La decisione del Consiglio è inappellabile. Con l'iscrizione l'associato s'impegna a rispettare lo Statuto e i relativi regolamenti, nonché a partecipare attivamente alle iniziative intraprese per il conseguimento degli scopi associativi. S'impegna, inoltre, a versare la quota annuale di adesione proposta dal Consiglio Direttivo, e approvata dall'Assemblea Generale, durante l'Assemblea Ordinaria di fine anno.

La qualifica di associato è rinnovata di anno in anno (sussistendo i requisiti dell'Articolo 3), salvo dimissioni presentate entro il 1° Dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferiscono.

Degli organi dell'Agifar Modena

Art. 5 Gli organi dell'Agifar Modena sono:

- il Consiglio Direttivo costituito da un presidente, un vicepresidente, un segretario, un tesoriere e due consiglieri;
- il Collegio dei Probiviri costituito da tre membri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri;
- l'Assemblea Generale costituita da tutti gli iscritti all'Agifar Modena.

Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica due anni; sono eletti separatamente e in modo diretto a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale. In seguito i membri eletti del Consiglio Direttivo definiscono tra loro le cariche. I due Collegi eleggono poi al loro interno il rispettivo Presidente.

Le elezioni si baseranno su singole candidature. La validità della votazione in prima convocazione richiede la maggioranza assoluta degli iscritti, mentre in seconda convocazione non necessita della maggioranza degli iscritti. Sono ammesse due deleghe per ogni votante. In caso di parità di voti tra due o più candidati, saranno eletti il o i candidati più anziani di età. Il Tesoriere deve depositare presso la sede dell'Associazione il rendiconto ed il bilancio preventivo entro i 15 giorni precedenti l'Assemblea Generale Ordinaria, in modo da poter essere visionati liberamente da ciascun associato.

L'**Assemblea Generale** dei Soci ha funzioni elettive e propositive. Deve approvare a fine anno il bilancio dell'anno precedente e la quota associativa. Spettano all'Assemblea approvare le modifiche di Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. Per modificare lo statuto e sciogliere l'Associazione occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea Generale e' convocata nella sede dell'Associazione o in altro luogo, purché in Italia, mediante avviso spedito a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale è convocata una volta all'anno (la data è stabilita dal Consiglio Direttivo) ed inoltre ogniqualvolta il Consiglio Direttivo o due terzi degli iscritti lo ritengano opportuno.

Al **Collegio dei Probiviri** compete l'ufficio di dirimere tutte le controversie interne ai soci e tra questi e l'Associazione e i suoi organi, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione. I Probiviri giudicheranno in base ad equità senza formalità di procedimento, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, con lodo inappellabile.

Il **Collegio dei Revisori dei Conti** ha il compito di controllare la gestione dell'Associazione e in particolare la regolarità della stesura dei bilanci, delle scritture contabili, delle registrazioni sui libri sociali tenute dal tesoriere, ed eventualmente parteciparvi.

Art. 6 I soci possono essere solo soci effettivi: sono tali gli associati in regola con le contribuzioni ed hanno diritto di voto attivo e passivo; usufruiscono dei servizi e delle strutture dell'Associazione.

Art. 7 Sono definiti Sostenitori coloro che non possiedono i requisiti previsti dall'Art. 3 dello Statuto e versano un contributo annuo pari almeno alla quota associativa; condividono le finalità

dell'Associazione. Non hanno diritto di voto né attivo, né passivo; possono partecipare alla vita dell'Associazione ed esprimere il proprio parere sugli argomenti trattati.

Art. 8 Sono definiti Benemeriti coloro che, anche non possedendo i requisiti previsti dall'articolo 3, per decisione unanime del Consiglio Direttivo ricevono tale riconoscimento; sono invitati a partecipare alla vita dell'Associazione; non hanno diritto di voto né attivo, né passivo; non hanno obbligo di versamento di alcun contributo.

Art. 9 Sono cause di cessazione dalla qualità di socio:

- dimissioni;
- morosità;
- espulsione per inosservanza dello Statuto;
- cessazione dei requisiti previsti dall'articolo 3 (solo per i soci effettivi);
- morte.

In caso di inosservanza dello Statuto o per gravi ed evidenti pubblici motivi, il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione temporanea (determinandone la durata) o l'espulsione del socio. La cessazione della qualità di socio per qualsiasi titolo non dà diritto al rimborso dei versamenti, né a liquidazioni di somme o ripartizioni di beni facenti parte del Fondo Comune che è indisponibile per i soci.

Del patrimonio dell'Associazione

Art. 10 Il patrimonio sociale è costituito dalle quote associative, dai contributi dei sostenitori, dagli interessi attivi e dai beni altrimenti acquisiti. Il fondo è comune. È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Le quote e i contributi non sono rivalutabili e sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. I creditori degli associati, i loro eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, non possono vantare diritti sul fondo comune. Il Fondo Comune non può essere impiegato per finalità diverse da quelle associative.

Dello scioglimento dell'Associazione

Art. 11 In caso di scioglimento, per qualsiasi titolo ciò avvenga, i beni facenti parte del Fondo Comune dovranno essere devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 12 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile e dalle leggi vigenti.